



10088/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Responsabilità
da
intermediazione
di valori
mobiliari

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3355/2014

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Primo Pres.te f.f. - Cron. 10088
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - Rep. /
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere - Ud. 24/03/2015
- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3355-2014 proposto da:

... elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VENTI SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato

... rappresentata e difesa dagli avvocati
ANGELO FOGGIA, ... per delega in calce

al ricorso; *Commissa el G.P. 5/2/14*

- ricorrente -

015

27

contro

BANCO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA _____, presso lo studio
dell'avvocato _____, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato _____

per delega in calce al controricorso;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1574/2012 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 10/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;

uditi gli avvocati _____ per delega
dell'avvocato Angelo Foggia, _____;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2006 la sig.ra
i conveniva dinanzi al Tribunale di Lucca il Banco
CAB s.p.a., esponendo

- che aveva stipulato un contratto di deposito di titoli, le cui
condizioni generali prevedevano l'applicazione della legge del
Lussemburgo e la giurisdizione del relativo tribunale;

- che, su suggerimento di funzionari dell'istituto bancario,
aveva acquistato, in più riprese, obbligazioni della Repubblica
Argentina - rispettivamente, per il valore di marchi tedeschi
277.000,00, 81.000,00 e 75.000,00 - dietro rinnovate assicurazioni
sull'assenza di rischi e sulla solidità dei titoli;

- che, per contro, il rimborso delle obbligazioni era stato
sospeso a causa della grave crisi finanziaria che aveva colpito la
Repubblica Argentina, con la definitiva perdita delle somme
investite.

Tutto ciò premesso, chiedeva, in via preliminare,
l'accertamento della vessatorietà della clausola n. 51, sulla
giurisdizione e sulla legge applicabile, del contratto-tipo stipulato e,
nel merito, la dichiarazione di nullità degli ordini e delle operazioni,
con la conseguente condanna della banca alla restituzione della
complessiva somma di euro 213.299,23, oltre interessi legali,
eventualmente a titolo di risarcimento del danno; ed via gradata, la
dichiarazione di nullità dello specifico ordine posto in esecuzione nel
febbraio 1998, con rimborso del controvalore di euro 141.687,97,
dedotta la somma percepita di € 21.192,91.

Costituitosi ritualmente, il Banco / CAB s.p.a. eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e nel merito resisteva alla domanda.

Con sentenza 1 dicembre 2007 il Tribunale di Lucca, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, dichiarava l'improcedibilità delle domande per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese di giudizio.

Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza 10 dicembre 2012.

La corte territoriale motivava

- che l'individuazione della giurisdizione su base convenzionale era ammessa dall'art. 23 del Regolamento CE 44/2001;

- che il contratto, redatto in lingua francese, recava alla clausola n. 51 la deroga alla giurisdizione italiana, specificamente approvata per iscritto con l'indicazione, aggiunta di pugno della sig.ra Bonacchi, "*lu et approuveur*", che, nonostante l'errore ortografico, dimostrava la sua comprensione del significato testuale;

- che non era applicabile, nella specie, il foro inderogabile del consumatore, giacché non vi era prova che la succursale lussemburghese del Banco / avesse indirizzato l'offerta dei propri servizi finanziari - specificamente assoggettati al diritto del Lussemburgo - verso altri Stati-membri, tra cui l'Italia: fattispecie prevista dall'art.15, primo comma, lett. C) del Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000 n.44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("*la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che*

possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione... qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali... si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro...").

Avverso la sentenza, non notificata, la sig.ra proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 27 gennaio 2014.

Deduceva

1) la violazione del Regolamento CEE 44/2001 e delle norme sulla competenza in tema di contratti conclusi dai consumatori;

2) la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la disciplina legale in tema di prove, per aver ritenuto esclusa dalla censura di nullità la clausola contrattuale che prevedeva l'applicazione della legge sostanziale lussemburghese.

Resisteva con controricorso il Banco di Sicilia - Cassa di Risparmio di Palermo CAB S.p.A., che eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità, per tardività, del ricorso.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa, ex art.378 cod. proc. civile.

All'udienza del 24 marzo 2015 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità, per tardività, del ricorso.

La sentenza della Corte d'appello di Firenze è stata infatti pubblicata in data 10 dicembre 2012; onde, il termine lungo per la proposizione del ricorso, ex art.327, primo comma cod. proc. civ. - all'epoca, di un anno e 46 giorni - scadeva, dunque, il 25 gennaio 2014: e cioè, il giorno di effettivo perfezionamento del procedimento di notificazione, per la ricorrente, mediante consegna di copia del ricorso all'ufficiale giudiziario ed ultimo giorno utile per l'impugnazione (*dies ad quem computatur in termino*).

Alla base del diverso calcolo operato dal Banco [redacted] sta il presupposto erroneo che la sospensione estiva del termine processuale, decorrente dall'1 agosto al 15 settembre, fosse invece, nel complesso, di un anno e 45 giorni, benché il mese di agosto abbia trentuno giorni.

Con il primo ricorso la [redacted] deduce la violazione del Regolamento CEE 44/2001 e delle norme sulla competenza in tema di contratti conclusi dai consumatori. 

Il motivo è fondato.

La stessa Corte d'appello di Firenze ha negato che la succursale lussemburghese del Banco [redacted] - ove la [redacted] aveva instaurato il rapporto di conto corrente la cui provvista era stata utilizzata per l'acquisto dei titoli obbligazionari - avesse una propria struttura e autonomia gestionale, tale da renderla autonomo soggetto giuridico (cfr. sent., pag.3).

Tale statuizione vale, di per sé, ad escludere la giurisdizione dello Stato del Lussemburgo, per effetto dell'applicazione necessaria del foro del consumatore: prevalente sul foro

convenzionale, nonostante l'approvazione specifica, da parte della sig.ra della clausola di proroga della giurisdizione (art.15 Regolamento CEE 22 dicembre 2000 n.44): a nulla rilevando che i servizi finanziari fossero gestiti, di fatto, fuori del territorio italiano presso la predetta succursale lussemburghese.

Se infatti quest'ultima non costituiva distinto soggetto giuridico, ne deriva che la controparte contrattuale della signora Bonacchi era il Banco S.p.A., avente sede legale e operativa in Italia, pur se le operazioni di acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina sia stata effettuata all'estero, per vere o supposte garanzie di riservatezza della cliente. L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalità giuridica, così come indicato nella direttiva CEE n.780 del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dall'articolo 1, lettera E) d. lgs. 1 settembre 1993 n.385 (*Testo unico bancario*), dev'essere imputata, infatti, all'istituto di credito, di cui costituiscono un'emanazione periferica: non essendo tali stabilimenti sottratti al regime generale delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria (Cass., sez.3, 19 aprile 2011, n. 8976; Cass., sez.2, 8 giugno 2006 n.13350).

Viene dunque meno la stessa premessa di fatto dell'estraneità della banca allo Stato italiano che giustificava le diffuse argomentazioni spese dalla corte territoriale sull'inapplicabilità dell'art.15 Reg CE 44/2001, relativo alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori.

Resta assorbito ed impregiudicato il secondo motivo, relativo all'eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevedeva l'applicazione della legge sostanziale lussemburghese.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rinvia la causa al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Roma, 24 Marzo 2015

IL PRESIDENTE

Medico Ronchi

IL REL. EST.

Renzo

Il Funzionario Giudiziaro
Dott.ssa Anna PANTALEO

AP

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

18 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziaro
Anna PANTALEO

AP